

STATUTO DELLA SOCIETA'
"REGENYAL LABORATORIES SRL"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DEFINIZIONI - OGGETTO - DURATA

Art.1 Denominazione, sede e definizioni

1.1 E' costituita la società a responsabilità limitata denominata REGENYAL LABORATORIES SRL, avente quale socio unico ed *Ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento* la società RP GROUP SRL.

1.2 La *Società* ha sede nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP), all'indirizzo denunciato presso il Registro delle Imprese.

1.3 La *Società* potrà istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici, sia amministrativi che di rappresentanza.

1.4 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la *Società*, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

1.5 I seguenti termini e definizioni avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi:

- *A*, con detto acronimo si intende ciascun amministratore, ove l'amministrazione della *Società* sia attribuita a due amministratori con poteri congiunti e disgiunti;
- *Assemblea*, l'Assemblea dei soci della REGENYAL LABORATORIES SRL
- *AU*, si intende la locuzione amministratore unico;
- *CDA*, si intende la locuzione Consiglio di Amministrazione;
- *Ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento* o *Ente che esercita l'attività di eterodirezione*, si intende la RP GROUP SRL;
- *Esperto*, ha il significato di cui all'art.6.9;
- *Fair Value*, si intende valore corrente o di mercato delle partecipazioni;
- *Società*, si intende la REGENYAL LABORATORIES SRL .

Art.2 Oggetto, Direzione e Coordinamento

2.1 La *Società* ha per oggetto, nel rispetto della normativa vigente in materia, le seguenti attività:

a) Produzione e distribuzione di prodotti cosmetici, medical device di classe 1,2,3 sostanze farmacologicamente attive e integratori alimentari;

b) assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito e mandati, aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, compiere ricerche di mercato, compiere tutte le operazioni commerciali anche di import - export relativamente ai prodotti di cui al punto a) che precede;

c) acquistare, utilizzare e trasferire brevetti o altre opere dell'ingegno umano, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nell'ambito dei canoni di indirizzo strategico e delle direttive impartite

dall' *Ente che esercita l'attività di eterodirezione*;

d) compiere, nell'ambito dei canoni di indirizzo strategico e delle direttive impartite dall' *Ente che esercita l'attività di eterodirezione* ed in ogni caso in via strumentale e non prevalente, le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, finanziarie che siano funzionali allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale;

e) assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento ed in ogni caso nell'ambito dei canoni di indirizzo strategico e delle direttive impartite dall' *Ente che esercita l'attività di eterodirezione*, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese e/o enti costituiti o da costituire, il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

f) compiere, nell'ambito dei canoni di indirizzo strategico e delle direttive impartite dall' *Ente che esercita l'attività di eterodirezione*, (i) l'accensione di mutui, anche ipotecari e fondiari, (ii) le altre operazioni finanziarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo, accensione di linee di credito, investimenti finanziari, contratti di locazione finanziaria) che siano funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale.

2.2 Tutte le predette attività potranno essere svolte sia in Italia che all'estero. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte le altre attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla *Società*.

2.3 La *Società* è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del socio unico. L'*Ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento* cura e realizza la pianificazione, organizzazione e controllo strategico ed operativo della *Società*, ivi incluso il suo coordinamento finalizzato a titolo esemplificativo e non esaustivo (i) ad assicurare omogeneità, unitarietà e continuità nella gestione della *Società* (ii) ad esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate della *Società* sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo e tecnico, (iii) a gestire i rapporti con le associazioni di categoria, (iv) a coordinare e promuovere gli interessi del gruppo anche in funzione della prevalenza del suo interesse su quello delle società eterodirette.

2.4 In particolare l'*Ente che esercita l'attività di eterodirezione* pone in essere l'attività di monitoraggio continuo sui profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari delle attività svolte dalla *Società*, nonché sull'esattezza, regolarità ed economicità dell'amministrazione societaria alla stregua dei seguenti criteri:

(i) controllo preventivo: gli indirizzi strategici e gestionali da impartire alla *Società* saranno elaborati dall'*Ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento*.

(ii) controllo concomitante: finalizzato a garantire adeguati strumenti volti a monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati alla *Società* e degli eventuali scostamenti, mediante previsione di relazioni periodiche e possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria;

(iii) controllo successivo finalizzato alla verifica, in fase di

approvazione del rendiconto, dei risultati raggiunti e possibilità di fornire indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

La *Società* deve indicare negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2497 bis la sua soggezione all'*Ente che esercita l'attività di eterodirezione*.

Art.3 Durata

3.1 La *Società* ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE , QUOTE DI PARTECIPAZIONE, TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI , FINANZIAMENTI DEI SOCI, RECESSO

Art. 4 Capitale sociale

4.1 Il capitale sociale è fissato in euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) diviso in partecipazioni ai sensi di legge.

4.2 Nell'ipotesi di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni possedute alla data in cui la sottoscrizione è effettuata. Ove uno o più soci dovessero rinunciare, il diritto di sottoscrivere la quota non optata dell'aumento spetta agli altri soci.

4.3 La decisione di aumento del capitale può altresì prevedere che la parte dell'aumento che non sia sottoscritta da uno o più soci, anche a seguito di loro espressa rinuncia, possa essere sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

4.4 Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante l'esecuzione di nuovi conferimenti in danaro, in natura, in crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale, nei termini consentiti dalla legge.

4.5 Ove il conferimento dovesse avere ad oggetto la prestazione di opere o di servizi in favore della *Società*, esso dovrà essere accompagnato da un'idonea polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria che siano atte a garantire gli obblighi assunti dal socio per l'intero valore ad esso assegnato.

4.6 Ove l'aumento di capitale a titolo oneroso dovesse essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, da liberare anche per mezzo di conferimenti di beni o valori diversi dal denaro, spetterà ai soci che non hanno acconsentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art.2473 c.c.

4.7 La delibera di aumento del capitale sociale può prevedere l'esclusione del diritto di opzione, fatta eccezione per l'ipotesi di aumento gratuito del capitale, fermo restando il diritto di recesso in capo ai soci dissenzienti ai sensi e per gli effetti dell'art.2473 c.c.

4.8 Resta inteso che l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del paragrafo che precede non è consentita nelle ipotesi in cui l'aumento di capitale si renda necessario a seguito di una diminuzione per perdite.

4.9 Fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art.2482 - ter c.c. l'aumento

di capitale mediante nuovi conferimenti può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione soltanto ad alcuni dei soci ovvero soltanto a terzi, con esclusione pertanto del diritto di sottoscrizione di alcuni ovvero di tutti i soci, fermo restando il diritto di recesso in capo ai soci che non hanno consentito alla decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473 c.c.

4.10 Nell'ipotesi in cui più soci esercitino il diritto di prelazione, la sottoscrizione avverrà, sempre per l'intera quota non optata, in proporzione alle partecipazioni dai medesimi possedute.

4.11 Nell'ipotesi di riduzione del capitale sociale per perdite superiori ad un terzo, ove consti il consenso di tutti i soci, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno 8 (otto) giorni prima dell'*Assemblea*, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della *Società* e delle osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, ove nominati. Resta inteso che la rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art.5 Partecipazioni e diritti sociali

5.1 Le partecipazioni sono nominative e divisibili ai sensi di legge e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale, salvo eventuali particolari diritti afferenti all'amministrazione della *Società* o alla distribuzione di utili.

5.2 Qualora le quote siano intestate a più proprietari, gli stessi, ai sensi e per gli effetti degli art.li 1105 e 1106 c.c., dovranno nominare un rappresentante comune, cui spetterà la legittimazione esclusiva per far valere i diritti derivanti dalle quote nei confronti della *Società*.

Art. 6 Trasferimento di partecipazioni per atto *inter vivos*, diritto di prelazione

6.1 I soci risultanti dal Registro delle Imprese, in proporzione alle loro rispettive partecipazioni, hanno il diritto di prelazione in tutte le ipotesi di trasferimento delle quote o di parte di esse per atto tra vivi.

6.2 Per trasferimento per atto tra vivi deve intendersi qualunque atto di alienazione della quota nella più ampia accezione del termine, sia in piena che in nuda proprietà, a titolo gratuito o oneroso e dunque a titolo esemplificativo e non esaustivo la vendita, la permuta, il conferimento, la donazione, la dazione in pagamento, nonché la costituzione di diritti reali, incluso l'usufrutto, o di diritti di qualunque genere sulla stessa.

6.3 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che abbiano manifestato l'intenzione di valersene.

6.4 Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione deve comunicare agli altri soci (nonché per conoscenza all'organo amministrativo, a mezzo posta elettronica certificata o, alternativamente, mediante lettera raccomandata a/r da trasmettersi presso i rispettivi domicili così come risultanti dal Registro delle Imprese) l'offerta ricevuta con l'indicazione del soggetto acquirente e delle condizioni dell'offerta, inclusa l'indicazione del corrispettivo e delle modalità di pagamento. In

particolare il socio alienante dovrà trasmettere agli altri soci la manifestazione di interesse ricevuta da terzo offerente, che specifichi chiaramente e dettagliatamente tutte le condizioni economiche e giuridiche della proposta di acquisizione.

6.5 Nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della proposta di cui al comma che precede, i soci eventualmente interessati dovranno comunicare (i) al socio offerente, (ii) agli altri soci e (iii) all'organo amministrativo per conoscenza, la propria volontà di esercitare la prelazione alle condizioni offerte, indicando altresì l'intenzione di acquistare le parti della quota per cui non fosse esercitata la prelazione da parte degli altri soci, a mezzo comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata a/r da inviarsi sempre presso il domicilio così come risultante dal Registro delle Imprese.

6.6 Qualora nella comunicazione di cui al paragrafo 6.4 che precede sia indicato quale acquirente un soggetto già socio, il diritto di prelazione ad esso spettante dovrà essere esercitato in concorso con gli altri soci, proporzionalmente alle partecipazioni possedute.

6.7 Sarà inefficace ogni comunicazione priva dei requisiti indicati nei paragrafi 6.4 e 6.5 che precedono.

6.8 Qualora la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti interessate di comune accordo tra loro.

6.9 Ove non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato al *Fair Value* mediante relazione giurata di un esperto nominato dalle parti di comune accordo (*Esperto*). Nell'ipotesi di disaccordo tra le parti in ordine alla nomina dell' *Esperto*, il valore delle partecipazioni sarà determinato da un perito nominato dal Presidente del Tribunale di Milano, su richiesta della parte più diligente.

6.10 L' *Esperto* dovrà consegnare la propria relazione contenente l'indicazione del *Fair Value* entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal ricevimento dell'incarico (dandosi atto del carattere meramente ordinatorio di tale termine), fermo restando che i soci e l'organo amministrativo si impegnano a mettere a disposizione i documenti e le informazioni che dovessero richiedere. Le parti si impegnano ad accettare come definitiva e vincolante la determinazione dell'*Esperto*, eccezion fatta per i casi in cui (i) essa sia manifestamente iniqua o manifestamente erronea, (ii) non tenga conto dei parametri di quantificazione indicati al paragrafo 6.9 che precede o (iii) sia il frutto o il risultato della mala fede dell'*Esperto*. Nelle ipotesi sub (i), (ii) e (iii) del presente paragrafo la parte interessata potrà impugnare la determinazione dell'*Esperto* in sede giudiziaria. Le spese ed onorari relativi alle prestazioni eseguite dall'*Esperto* saranno a carico delle parti interessate, proporzionalmente ed in ragione della misura della partecipazione detenuta.

6.11 Il diritto di prelazione deve essere esercitato, da ciascuna parte interessata, per la totalità della quota offerta. Nell'ipotesi di interesse contemporaneo da parte di più soci, la partecipazione complessivamente offerta sarà attribuita a ciascuno dei richiedenti

proporzionalmente alle quote già possedute.

6.12 Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati il socio offerente potrà trasferire la partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione di cui all'art.6.4 che precede e alle condizioni in essa previste entro i 30 (trenta) giorni successivi. Spirato infruttuosamente quest'ultimo termine e dunque nell'ipotesi in cui entro il suindicato limite temporale il socio offerente e il terzo acquirente non siano addivenuti alla stipula del contratto preliminare di compravendita di partecipazioni, la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta con le medesime modalità di cui al presente articolo.

6.13 Gli atti di trasferimento a qualsiasi titolo delle partecipazioni sociali non sono opponibili in alcun modo alla *Società* qualora non fossero ricevuti o autenticati da un Notaio.

6.14 Qualora il trasferimento della partecipazione per atto tra vivi venga effettuato senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, esso non ha efficacia verso la *Società* e non è ad essa opponibile. Pertanto l'acquirente non è legittimato all'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali e non può alienare la partecipazione con effetto verso la *Società*.

6.15 L'intestazione a società fiduciaria o la re-intestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto nel presente articolo.

Art. 7 Clausola di gradimento, trasferimento mortis causa

7.1 Qualora nessuno dei soci abbia esercitato la prelazione, il trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse, per atto tra vivi sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, è subordinato al gradimento dell'*Assemblea*.

7.2 Ove nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione, il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote (intendendosi con trasferimento la nozione richiamata al paragrafo 6.2 che precede), a mezzo posta elettronica certificata o, alternativamente, mediante lettera raccomandata a/r da trasmettersi presso i rispettivi domicili così come risultanti dal Registro delle Imprese, dovrà indicare agli altri soci e all'organo amministrativo le esatte generalità e la qualifica del potenziale acquirente e chiedere che l'*Assemblea* esprima il proprio gradimento in merito.

7.3 L'organo amministrativo dovrà attivarsi immediatamente e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma che precede per convocare l'*Assemblea* che dovrà esprimere l'eventuale gradimento con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dai paragrafi 12.12 e 12.13 che seguono.

7.4 Ove l'*Assemblea* non dovesse tenersi entro 20 (venti) giorni decorrenti dal momento in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la comunicazione di cui al paragrafo 7.2 che precede, il socio che intenda trasferire le proprie partecipazioni potrà provvedere alla convocazione nel rispetto delle modalità indicate nei paragrafi che seguono.

7.5 Il mancato rispetto del termine di cui al paragrafo 7.4 che

precede, comporterà l'accettazione tacita del gradimento mentre nell'ipotesi in cui il gradimento venisse negato da parte dell'*Assemblea*, senza che questa fornisca alcuna motivazione circa le ragioni alla base del diniego o senza che la stessa indichi altro acquirente ad essa gradito disposto ad acquistare le partecipazioni poste in vendita alle medesime condizioni, il socio alienante avrà la facoltà di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2469 comma 2 c.c.. Il Corrispettivo di recesso verrà determinato secondo le modalità e nei termini di cui ai paragrafi 6.9 e 6.10.

7.6 Il gradimento potrà validamente essere negato ove l'acquirente si trovi nelle seguenti condizioni: (i) abbia subito condanne penali a seguito di sentenze anche non ancora passate in giudicato, (ii) sia stato interdetto, inabilitato, fallito, o condannato a una pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi, (iii) non assuma all'atto di trasferimento l'obbligo di eseguire nei confronti della *Società* le prestazioni accessorie cui si è obbligato il socio cedente, eserciti per conto proprio o altrui, direttamente o indirettamente, un'attività concorrente con quella della *Società*.

7.7 Il giudizio di gradimento è escluso nelle ipotesi di intestazione a società fiduciaria o di re-intestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari.

7.8 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione *mortis causa*.

Art. 8 Versamenti e Finanziamenti soci

8.1 I versamenti sulle quote saranno effettuati a norma di legge dai soci nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

8.2 E' data facoltà ai soci di eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti sia in conto capitale che in conto finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

8.3 Il rimborso dei finanziamenti dei soci dovrà essere fatto nel rispetto delle condizioni poste dall'art.2467 c.c.

Art. 9 Recesso e altre vicende del rapporto sociale

9.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art.2473 c.c. hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito all'approvazione delle decisioni riguardanti (i) il cambiamento dell'oggetto sociale (ii) la trasformazione, la fusione e la scissione della *Società*, (iii) la revoca dello stato di liquidazione, (iv) il trasferimento della sede della società all'estero, (v), l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo, (vi) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo, (vii) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, comma 4 c.c. Hanno inoltre diritto di recesso i soci che non abbiano concorso all'approvazione di delibere assembleari inerenti alla proroga del termine della *Società*.

9.2 Ciascun socio avrà la facoltà di esercitare il diritto di recesso nelle ipotesi di cui ai paragrafi 4.6, 4.7, 7.5, 21.3, 22.10 del presente

statuto.

9.3 Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Qualora la *Società* sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c.

9.4 I soci che recedono dalla *Società* hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione sulla base del valore di mercato di esso al momento della dichiarazione di recesso. Nell'ipotesi di disaccordo circa la determinazione del valore della quota di patrimonio sociale corrispondente alle partecipazioni del socio recedente, essa sarà determinata al *Fair Value*, secondo quanto disposto dai paragrafi 6.9 e 6.10 del presente statuto.

9.5 L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

9.6 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della *Società*. Da tale data i diritti amministrativi e di voto del socio receduto non possono essere esercitati e la sua partecipazione non è computata ai fini del raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi stabiliti nel presente statuto.

9.7 Ai sensi dell'art. 2473 comma 4 c.c., il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo nei confronti della *Società*. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Ove ciò non avvenga il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale, fermo restando che in quest'ultimo caso trova applicazione l'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la *Società* viene posta in liquidazione.

9.8 Può essere disposta l'esclusione dalla *Società* nei confronti del socio che (i) ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni che discendono dalla legge o dal contratto sociale, (ii) riporti una condanna che ne importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, (iii) abbia conferito la propria opera o il godimento di un bene se sopravviene la sua inidoneità a svolgere l'opera conferita o se il bene perisce per causa non imputabile agli amministratori, (iv) non esegua i conferimenti promessi entro i termini dovuti, (v) sia stato dichiarato fallito.

9.9 Ove si verifichi una delle cause di esclusione di cui al paragrafo 9.8 che precede, l'organo amministrativo della *Società* dovrà attivarsi senza indugio per convocare l'*Assemblea* al fine di deliberare l'esclusione. L' *Assemblea* per deliberare l'esclusione del socio sarà validamente costituita e delibererà con i quorum previsti dai paragrafi 12.12 e 12.13 che seguono.

9.10 La delibera di esclusione eventualmente adottata dall' *Assemblea* dovrà essere comunicata al socio che ne è destinatario a

cura dell'organo amministrativo o, in caso di inerzia da parte di questi, dell'organo di controllo mediante posta elettronica certificata o anche raccomandata a/r da trasmettersi all'indirizzo risultante dal registro delle imprese o in ogni caso con qualunque altro mezzo idoneo. Nell'ipotesi di assenza dell'organo di controllo o di inerzia da parte di questo, fatte salve le responsabilità che ne conseguirebbero, sarà cura del presidente e del segretario dell'*Assemblea* provvedere ad effettuare la comunicazione della delibera di esclusione al socio che ne è destinatario. Quest'ultimo, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione, può proporre opposizione dinanzi alle competenti autorità giudiziali avverso la delibera di esclusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2287 comma 2 c.c. Ove l'opposizione non venga effettuata entro il termine suddetto o venga rigettata, la delibera di esclusione diverrà esecutiva.

9.11 Nell'ipotesi in cui il rapporto sociale si sciogla limitatamente ad un socio per effetto della delibera di esclusione divenuta esecutiva, il socio escluso avrà il diritto di vedersi liquidata una somma di danaro corrispondente al valore della propria partecipazione, determinato al *Fair Value* secondo quanto disposto dai paragrafi 6.9 e 6.10 che precedono. Tuttavia, in espressa deroga a quanto previsto dal paragrafo 6.10, nell'ipotesi in cui la determinazione del valore della quota sia demandata all' *Esperto* o sia devoluta al perito nominato dal Tribunale, il socio escluso dovrà sostenere interamente le relative spese. Peraltro, la somma che il socio escluso ha diritto a vedersi liquidata potrà essere integralmente o parzialmente compensata con gli importi da esso dovuti in favore della *Società* o delle *Controllate* a titolo di risarcimento dei danni da queste eventualmente patiti in ragione dell'inadempimento che ha cagionato l'esclusione. In caso di disaccordo sulla quantificazione dei predetti danni, la questione dovrà risolta ai sensi dell'art.22 del presente statuto. Resta inteso che nelle more del procedimento arbitrale per la quantificazione degli eventuali danni e del preventivo procedimento di mediazione, ove necessario, la liquidazione della partecipazione del socio escluso resterà sospesa.

TITOLO III DECISIONI DEI SOCI

Art.10 Decisioni dei soci.

10.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto.

10.2 In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni riguardanti le seguenti materie:

- (a) approvazione del bilancio e destinazione degli utili di esercizio;
- (b) nomina e revoca dei componenti l'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso;
- (c) eventuale nomina e revoca dell'organo di controllo, del revisore, della società di revisione, e determinazione del relativo compenso;
- (d) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, organo di controllo, revisore e società di revisione;
- (e) modificazioni dello statuto;
- (f) trasformazione;

- (g) fusione;
- (h) scissione;
- (i) operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- (j) assunzione di partecipazioni in altre società ed in generale acquisizioni di immobilizzazione finanziarie;
- (k) conferimenti, cessioni o più in generale alienazioni di immobilizzazioni finanziarie;
- (l) scioglimento anticipato della società nonchè liquidazione e revoca dello stato di liquidazione;
- (m) approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare;
- (n) aumenti o riduzioni di capitale sociale;
- (o) riduzione del capitale per perdite ai sensi e per gli effetti dell'art.2482 bis c.c.;
- (p) tutti gli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione;
- (q) acquisizione, alienazione e più in generale trasferimento o concessione in affitto di aziende o rami di esse;
- (r) tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione;
- (s) deliberare sul gradimento nell'ipotesi di cui al paragrafo 7.3 che precede;

Art. 11 Decisioni adottate mediante consultazione scritta

11.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate (i) con il metodo assembleare o (ii) mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Deve adottarsi il metodo assembleare nei casi previsti dalla legge e in ogni caso nelle ipotesi di cui alle lettere d), e), f), g), h), i) j), k), l), m), n), o), p) , q), r), s) del paragrafo 10.2 che precede.

11.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Il voto di ciascun socio vale in proporzione alla sua partecipazione.

11.3 Il testo scritto della decisione, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale ed è sottoposto a ciascun socio e ai membri dell'organo di controllo o al revisore unico, ove nominati, a mezzo posta elettronica certificata o, alternativamente, mediante lettera raccomandata a/r da trasmettersi presso il domicilio così come risultante dal Registro delle Imprese. La documentazione trasmessa deve contenere inoltre quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sull'argomento oggetto della decisione.

11.4 Il socio interpellato dispone di un termine di 5 (cinque) giorni, decorrenti dalla ricezione della documentazione, per rispondere mediante sottoscrizione della documentazione stessa, salvo che la

proposta indichi un termine più breve nei casi di urgenza. La risposta, che può contenere un'approvazione della proposta di decisione, un diniego, ovvero una manifestazione di astensione o altre dichiarazioni relative alla decisione, dovrà pervenire all'organo amministrativo entro l'indicato termine, sempre a mezzo posta elettronica certificata o, alternativamente, mediante lettera raccomandata a/r da trasmettersi presso il domicilio così come risultante dal Registro delle Imprese.

11.5 La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci risultino essere stati interpellati e almeno tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale abbiano espresso alla società il proprio consenso alla decisione proposta. Il procedimento dovrà concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

11.6 Le decisioni dei soci adottate mediante consultazione ovvero consenso per iscritto vengono trascritte senza indugio nell'apposito libro indicando (i) i soci partecipanti, specificando se favorevoli, contrari o astenuti, con il capitale da ciascuno rappresentato, (ii) la data in cui si è formata la decisione, (iii) una sintesi delle eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della decisione, se richiesto dai soci interessati. L'organo amministrativo provvede a comunicare l'esito della decisione a tutti i soci, ed ai componenti dell'organo di controllo, nonché al revisore, ove esistenti. Il documento contenente la comunicazione della decisione inviato ai soci e i documenti pervenuti all'organo amministrativo recanti la volontà espressa dai soci vanno conservati in allegato allo stesso libro delle decisioni dei soci.

Art. 12 Assemblea

12.1 L'*Assemblea* deve essere convocata (i) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'ipotesi in cui venga nominato un organo di governance collegiale, (ii) dall'amministratore unico (di seguito *AU*), (iii) dal singolo amministratore, nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti (di seguito *A*) presso la sede della *Società*, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 12.2 e 12.3 che seguono.

12.2 In caso di impossibilità da parte del Presidente del *CDA* o dell'*AU* o ancora di *A* o di loro inerzia, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo (anche dal singolo membro effettivo), se nominato, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale.

12.3 Nell'ipotesi in cui i soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale dovessero richiedere la convocazione dell'assemblea, Il Presidente del *CDA*, l'*AU* o l'*A* dovranno provvedere alla convocazione senza ritardo ed in ogni caso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta e fissare la data dell'adunanza assembleare entro e non oltre il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla richiesta di convocazione da parte dei soci.

12.4 Qualora il Presidente del *CDA*, l'*AU* o l'*A* non dovessero provvedere alla convocazione nel termine di 5 (cinque) giorni o in

ogni caso nell'ipotesi in cui l'adunanza non dovesse essere tenuta entro il termine di 20 (venti) giorni dalla richiesta, i soci che rappresentano almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale potranno provvedere a convocare l'*Assemblea*.

12.5 L'*Assemblea* viene convocata con avviso fatto pervenire ai soci e ai membri dell'organo di controllo o al revisore, se esistenti, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata a/r, pec o fax ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (o all'indirizzo indicato nel libro soci).

12.6 L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

12.7 Anche in mancanza di formale convocazione, l'*Assemblea* si reputa regolarmente costituita, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

12.8 Se gli amministratori o i componenti dell'organo di controllo non partecipano personalmente all'*Assemblea*, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della *Società*, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

12.9 L'*Assemblea* è presieduta dal presidente del CDA, dall'*AU* o, nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti, dall'amministratore più anziano di età, ovvero, in loro mancanza, da una persona designata dall'*Assemblea* stessa. Il presidente, prima di iniziare la discussione, accerta il diritto di intervento e di voto dei soci e dei loro eventuali rappresentanti, unitamente a tutte le condizioni per la regolare costituzione dell'assemblea.

12.10 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'*Assemblea* può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla *Società*. Se la delega viene conferita per la singola assemblea, ha effetto anche per la seconda convocazione. La rappresentanza non può essere conferita (i) ad amministratori e ai componenti dell'organo di controllo della *Società*, (ii), a dipendenti della *Società*, (iv) a coloro che si trovino in rapporti di lavoro subordinato con la *Società* o con società da essa controllate.

12.11 Ogni socio ha diritto di voto in *Assemblea* in misura proporzionale alla sua partecipazione.

12.12 Le assemblee si costituiscono e deliberano con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

12.13 I quorum costitutivi e deliberativi afferenti alla seconda convocazione sono quelli stabiliti dall'art. 2479 - bis comma 3 e pertanto l'*Assemblea* sarà validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibererà con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti,

fatta eccezione per le materie indicate ai punti 4) e 5) dell'art. 2479 c.c. in relazione alle quali l'*Assemblea* delibererà con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

12.14 Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci, ai sensi del 3° comma dell'art.2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci. Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci, ai sensi del 3° comma dell'art.2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono specifiche maggioranze.

12.15 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario (eventualmente anche non socio) designato dall'*Assemblea* stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente dell'*Assemblea* lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria. In ogni caso, le decisioni dei soci, siano esse adottate mediante deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto, dovranno essere trascritte nel libro previsto dal n. 2 dell'art. 2478, comma 1, c.c..

12.16 Le assemblee potranno essere tenute anche in video - conferenza, in tele - conferenza o audio - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE, CONTROLLI, ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO, UTILI

Art 13 Amministrazione

13.1 La *Società* è amministrata, secondo le determinazioni assunte di volta in volta dai soci all'atto della nomina, alternativamente:

- da un Amministratore Unico (AU);
- da un Consiglio di Amministrazione (CDA), composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri;
- da due o più amministratori con poteri disgiunti e congiunti (A).

13.2 Qualora vengano nominati tre o più amministratori, senza alcuna indicazione relativa all'esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un CDA.

13.3 Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo stabilito dai soci all'atto della loro nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca e sono rieleggibili.

13.4 Nell'ipotesi di nomina a tempo indeterminato, la revoca è consentita in ogni tempo e senza necessità di motivazione.

13.5 Agli amministratori potrà essere riconosciuto un compenso. Tale compenso dovrà essere determinato dalla *Assemblea* al momento della nomina.. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal CDA al

momento della nomina.

13.6 In caso di nomina a tempo determinato, l'incarico cessa alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

13.7 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

13.8 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'*Assemblea*. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

13.9 Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'*Assemblea* perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.10 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

13.11 Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti né essere amministratori delegati o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'*Assemblea*. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

13.12 Dovrà essere disposta la revoca nei confronti degli amministratori che violino quanto disposto dal paragrafo 13.11 che precede o che si trovino nelle condizioni di cui al paragrafo 9.8 del presente statuto.

13.13 Ove si verifichi una giusta causa di revoca ai sensi del paragrafo che precede, l'organo amministrativo della *Società* dovrà attivarsi senza indugio per convocare l'*Assemblea* al fine di deliberare la revoca dell'amministratore.

Art. 14 Consiglio di Amministrazione

14.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituirà il Presidente nei casi di assenza od impedimento.

14.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

14.3 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

14.4 Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove ed è convocato dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni liberi prima ed in caso di urgenza con telegramma, telefax, fax o posta elettronica almeno due giorni liberi prima al domicilio di ciascun consigliere, e ai membri dell'organo di controllo,

in caso di esistenza dello stesso, nella quale vengono fissati data, luogo, ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

14.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'organo di controllo se nominato.

14.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in video - conferenza, in tele - conferenza o audio - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

14.7 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica, e le stesse vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

14.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori

Art.15 Poteri dell'organo amministrativo

15.1 Spettano all'organo amministrativo i poteri per la gestione ordinaria della società, fatto salvo quanto stabilito dalla legge nonché fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 2.3 e 2.4 del presente statuto e fatta in ogni caso eccezione per le materie riservate all' *Assemblea* di cui ai sensi del presente statuto.

15.2 Nel caso di nomina del *CDA* , questo può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

15.3 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

15.4 Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla *Società*.

15.5 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono tutti gli amministratori. Nel caso di impossibilità a deliberare, gli amministratori devono ricorrere all'*Assemblea*,

convocata ai sensi del presente statuto sociale.

Art.16 Rappresentanza

16.1 Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della *Società* nei confronti dei terzi ed in giudizio.

16.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza spetta al Presidente di detto organo o a chi ne fa le sue veci.

16.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

16.4 La firma sociale spetta altresì a quei soggetti cui la stessa sia stata delegata e nei limiti dei poteri conferiti.

Art.17 Organo di Controllo

17.1 L'organo di controllo di cui all'art. 2477 del codice civile è nominato per volontà dei soci o per obbligo di legge. Esso può essere monocratico o collegiale a seconda di quanto stabilito dai soci all'atto della nomina o previsto da norme inderogabili di legge. Nel caso in cui, per volontà dei soci o per obbligo di legge, sia nominato un organo collegiale questo avrà la struttura prevista e disciplinata per le società per azioni dall'art. 2397 Codice Civile. In ogni caso è fatta salva, comunque, una eventuale diversa composizione e struttura dell'organo di controllo nei casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente.

17.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

17.3 Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge.

17.4 L'*Assemblea*, all'atto della nomina del componente o dei componenti dell'organo di controllo, ne determina la retribuzione per l'intero periodo di durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art.18 Revisione Legale

18.1 Qualora la *Società* non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato la revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo.

18.2 Nei casi obbligatori previsti dalla legge la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

18.3 Il conferimento dell'incarico di revisione è deliberato dall'*Assemblea* dei soci. Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti svolgono le proprie funzioni ai sensi di legge anche mediante scambi di informazioni con l'organo di controllo.

18.4 L'*Assemblea*, all'atto della nomina del revisore o della società di revisione, ne determina la retribuzione annuale per l'intero periodo di

durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art.19 Esercizi sociali e Bilancio

19.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

19.2 Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge alla redazione del bilancio di esercizio.

19.3 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della *Società*; in questi ultimi casi peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Art.20 Utili

20.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto la misura prevista dall'articolo 2430 c.c, fatta salva l'applicazione della disciplina di cui al comma 4 dell'art.2463 c.c. in caso di capitale sociale inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);
- il rimanente, previa decisione dei soci, ai titolari delle quote sociali in proporzione, salva peraltro diversa destinazione decisa dai soci stessi.

20.2 Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE E CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Art. 21 Scioglimento e liquidazione

21.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

21.2 Addivenendosi in qualsiasi momento e per una qualunque delle cause previste dall'art. 2484 del Codice Civile, ovvero da altre disposizioni di legge o dal presente statuto, allo scioglimento della società, l'assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica dello statuto, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone nel contempo i relativi poteri. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice civile.

21.3 La *Società* può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per la modifica del presente statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Si applica in tal caso l'art. 2487 ter c.c.

21.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli

organi amministrativi si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Art.22 Clausola Arbitrale

22.1 Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale, fatta eccezione per le ipotesi contemplate nei paragrafi 6.9 e 9.4 che precedono, sono devolute ad un arbitro, che dovrà essere nominato, su istanza della parte più diligente, dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha sede.

22.2 La presente clausola compromissoria comprende tutte le controversie che potranno insorgere tra la *Società* da una parte, e amministratori, rappresentanti, liquidatori e membri dell'organo di controllo dall'altra, sia che si tratti di controversie promosse dalla *Società*, sia che si tratti di controversie promosse da questi ultimi soggetti.

22.3 Le controversie di cui al paragrafo 22.1 che precede (fatta eccezione per le ipotesi contemplate nei paragrafi 6.9 e 9.4 del presente statuto), dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di mediazione dell'organismo di mediazione che verrà scelto dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, competente territorialmente con riferimento alla sede della società, su istanza della parte interessata, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

22.4 Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di mediazione dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti dovessero concordare per iscritto.

22.5 L'obbligo del preventivo tentativo di mediazione non preclude alle parti il diritto di attivare procedimenti cautelari anche inaudita altera parte.

22.6 Qualora entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'inizio della mediazione, ovvero nel diverso periodo che le parti avessero concordato per iscritto, la controversia non sia stata ancora risolta, ovvero entro il successivo termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua conclusione con esito negativo, la controversia sarà devoluta alla decisione di un di un arbitro unico nominato ai sensi del paragrafo 22.1 che precede.

22.7 L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

22.8 Sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

22.9 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

22.10 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di

recesso.

22.11 Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Art.23 Disposizioni Finali

23.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.

F.TI: CLAUDIO BARTOLOMEI - MARIA ELISA D'ANDREA Notaio